



COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI
(Prov. di Cremona)

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE
DELL'ACCERTAMENTO
CON ADESIONE AI
TRIBUTI COMUNALI**

INDICE

TITOLO I - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 1 - PRINCIPI GENERALI	3
Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE	3

TITOLO II - PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

Art. 3 - COMPETENZA	4
Art. 4 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO	4
Art. 5 - PROCEDIMENTO DI INIZIATIVA DELL'UFFICIO	4
Art. 6 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE	5
Art. 7 - ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE	6
Art. 8 - PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE	6
Art. 9 - EFFETTI DELLA DEFINIZIONE	7

TITOLO III- SANZIONE A SEGUITO DI ADESIONE ED OMESSA IMPUGNAZIONE

Art. 10 - RIDUZIONE DELLA SANZIONE	8
------------------------------------	---

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 - DECORRENZA E VALIDITA'	9
----------------------------------	---

TITOLO I

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 1

PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune di Casalbuttano, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19/6/1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

Art. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per gli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi TARSU - ICIAP e ICI conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

TITOLO II

**PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI
ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE**

Art. 3

COMPETENZA

1. Competente alla definizione è il responsabile dell'ufficio preposto alla funzione di accertamento.

Art. 4

AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento è attivato dall'ufficio competente con un invito a comparire nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione.
 - b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Art. 5

PROCEDIMENTO DI INIZIATIVA DELL'UFFICIO

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

3. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.
4. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma 1 per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

Art. 6

PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 5, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. L'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.
5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
6. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene redatto apposito verbale da parte del responsabile del procedimento.

Art. 7

ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui lo stesso si fonda, anche con richiamo alla documentazione agli atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza del procedimento.

Art. 8

PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è il ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabile a 12 rate se le somme dovute superano i cento milioni.
5. Il Sindaco, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, accoglie l'istanza e, sulle somme rateizzate dovute per tributo, si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile.
6. L'ufficio sulle somme rateizzate richiederà adeguata garanzia fidejussoria.

Art. 9

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

TITOLO III

SANZIONE A SEGUITO DI ADESIONE ED OMESSA IMPUGNAZIONE

Art. 10

RIDUZIONE DELLA SANZIONE

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto della sanzione indicata e comunque in misura non inferiore a un quarto del minimo previsto per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11

DECORRENZA E VALIDITA'

1. Il presente regolamento entra in vigore dall'1/1/1999.
2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.
3. Si rimanda alle specifiche normative per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento.